

## Amministrativo

LICENZA DI PORTO D'ARMI

# Legittimi il divieto e la revoca del porto d'armi per “sparo in aria”

mercoledì 23 agosto 2017

di **Basso Alessandro M.** Avvocato

Il Tribunale Amministrativo regionale ha ritenuto che, in tema di armi e quindi di licenza di porto d'armi, il titolare debba utilizzare l'arma in modo conforme all'uso per cui la stessa è (stata) rilasciata: così, lo sparare (anche) un (solo) colpo in aria costituisce un comportamento-indice di capacità di abuso e, comunque, quantomeno di prepotenza e di consapevolezza del potere intimidatorio dell'arma stessa, (almeno) amministrativamente censurabile.

Tar Piemonte, sez. I, sentenza 10 luglio 2017, n. 794

Il principio si argomenta dalla sentenza del T.A.R. Piemonte- Torino Sez. I n. 794/2017, decisa il 3 maggio 2017 e depositata il 10 luglio 2017.

### Il caso

Un soggetto, **titolare di una licenza di porto d'armi ad uso caccia**, avvicinava, durante una battuta di caccia, due donne che passeggiavano nei pressi della propria abitazione, intimando loro di controllare i cani di loro proprietà e dicendo che in caso contrario li avrebbe uccisi, accompagnando poi tale “invito” con uno sparo in aria: egli, quindi, veniva denunciato per minacce ed i carabinieri inviavano relativa informativa alla Prefettura che, con decreto, circa undici mesi dopo, vietava, nei confronti dello stesso soggetto, la detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione. Circa un mese dopo, la Questura emetteva decreto di revoca della validità della licenza. Infine, il relativo procedimento penale veniva, però, archiviato a seguito di ritrattazione da parte della denunciante la quale, peraltro, veniva, a sua volta, denunciata per calunnia e per false dichiarazioni agli Agenti.

### La decisione

E' legittimo, e va pertanto confermato, il decreto del Questore con cui, accertato l'uso “improprio” dell'arma e stante il previo decreto del Prefetto recante divieto di detenzione della stessa, venga disposta la revoca della licenza di porto d'armi.

### I precedenti ed i possibili impatti pratico-normativi

In primis, vanno richiamati gli artt. 2, 3, 13, 24, 97 e 117 Cost., 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, 612 c.p. e 3 l. n. 241/1990.

Bisogna, quindi, focalizzare, sul piano logico-giuridico, sui concetti di provvedimento, diritti, illecito, responsabilità, procedimento.

Prima facie, si potrebbe pensare ad una sorta di libertà qualificata di condotta e di revocabilità per (meri) atti/fatti ad hoc.

Apparentemente, quindi, bisognerebbe stabilire se: a) la condotta del detentore dell'arma sia aggravata se rivolta ad una o più donne nonché verso uno o più cani; b) l'archiviazione del procedimento penale produca effetti ex tunc o ex nunc; c) la forma corretta del pronunciamento, da parte del Prefetto e del Questore, sia il decreto; d) e quali siano i tempi di emissione dei rispettivi decreti.

In realtà, sotto il profilo sostanziale, la principale osservazione inerisce la tipologia e la natura

giuridica della licenza di **porto d'armi**.

**Sul punto, va ricordato che essa si configura quale** autorizzazione amministrativa e, quindi, quale provvedimento che permette di acquistare, di detenere e di trasportare, anche fuori dalla propria abitazione, **armi da sparo** o da **taglio**: i relativi requisiti, sia fisici che psicologici, sono indicati tassativamente dal Ministero della Sanità e sono differenti a seconda che il porto d'armi venga richiesto per un **uso sportivo**, di **caccia** o per **difesa personale**. E' da notare, peraltro, che a seconda dell'utilizzo, varia anche la durata dello stesso (porto d'armi).

Sul piano formale-procedurale, due le osservazioni da effettuare.

La prima sui poteri del Prefetto e del Questore in **subjecta materia e sulla relativa sindacabilità in sede giurisdizionale**.

Segnatamente, il Prefetto, depositario di ampia discrezionalità, è titolare del compito di **prevenire l'uso improprio delle armi**, potere sindacabile soltanto per macroscopica irrazionalità o evidente travisamento dei fatti: accertata la legittimità del provvedimento del Prefetto, il successivo (e, dunque, consequenziale) provvedimento del Questore ha carattere vincolato ed è, perciò, insindacabile.

La seconda sulla **non incidenza, in sede amministrativa, dell'archiviazione**, in sede penale, nei confronti del provvedimento della P.A. se questo risulti non basato unicamente sul medesimo procedimento poi oggetto d'archiviazione.

De iure condito, l'eventuale contro-imputazione in sede penale per il soggetto denunciante, peraltro a seguito di archiviazione del precedente procedimento penale, non produce alcun effetto (ulteriore e/o diverso) sul decreto del Prefetto e su quello del Questore che, dunque, restano, ciascuno per sé ed unitamente, validi in toto nei riguardi del detentore dell'arma.

Rebus sic stantibus, nel merito, la condotta delle P.A. è secundum legem e giuridicamente inquadrabile, in seno ai relativi procedimenti, nel rapporto "causa-effetto": dunque, sono infondati la causa petendi ed il petitum del privato titolare del porto d'armi.

E', quindi, irrilevante l'archiviazione del procedimento penale mentre è indifferente il numero delle armi per cui è stata rilasciata la licenza e/o con cui è stato realizzato il comportamento nonché il motivo dello sparo in aria.

Peraltro, non è ipotizzabile alcun conflitto tra la licenza ed il divieto/revoca, qualificandosi tutti come provvedimenti pubblicistici.

In tal senso, in termini di "dinamiche", l'istituto della legittima difesa così come quello della detenzione di arma, pur autorizzata, non è sine conditione e, pertanto, non è invocabile sic et simpliciter: così, il diritto pubblico "speciale" (finisce per) prevale(re) su quello pubblico costituzionale e, precisamente, il diritto di pubblica sicurezza su quello amministrativo.

In conclusione, appare attualmente condivisibile l'orientamento del T.A.R. secondo cui, in ambito di rapporti tra , l'atto sui generis può rappresentare un indice di pericolosità nell'uso delle armi: è, dunque, **legittimo quel provvedimento**, prima di divieto (del Prefetto) e poi di revoca (del Questore), ergo in peius (ablatorio) emesso ex post riguardo ad una licenza di porto d'armi, anche su fatti oggetto di denuncia penale e pur se il relativo procedimento venga archiviato, se gli stessi fatti siano stati autonomamente valutati dalla stessa Autorità di P.S. emittente.

Copyright © - Riproduzione riservata